

**PIRUZZOLO MASSIMO**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE DEI CONTI**  
**CORSO MILANO 11**  
**14100 ASTI AT**  
**COD.FISC.: PRZMSM60E06A479Z**  
**P.IVA: 01246130056**  
**TEL. UFFICIO 0141/598701**  
**FAX 0141/595598**  
**CELLULARE 393 8990759**  
**PEC: massimo.piruzzolo@pec.it**

SPETT.LE COMUNE

DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)

Alla c.a. del Sindaco

Alla c.a. del Segretario comunale

Alla c.a. del Responsabile del servizio finanziario

**PARERE 2/2022**

**OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 25/2/2022 AVENTE AD OGGETTO: "COMMI 858-872 L. 145/2018. FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNUALITÀ. PRESA ATTO DELL'ASSENZA OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2022."**

L'Organo di revisione del Comune di Costigliole Saluzzo chiamato a verificare la correttezza dei dati di cui alla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "COMMI 858-872 L. 145/2018. FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNUALITÀ. PRESA ATTO DELL'ASSENZA OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2022".

A tal fine, premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella

quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

- l'articolo 1, comma 859 lettera a) dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che si applicano “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a) (del comma 859), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”:
- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Vista la documentazione trasmessa dall'Ente e acquisita agli atti e rilevato che dai dati comunicati alla piattaforma dei crediti commerciali si evince che:

- lo stock dei debiti commerciali residui alla data del 31/12/2021 è pari a 0,00;
- il tempo medio ponderato di ritardo per l'anno 2021 è pari a – 8 giorni

esprime **parere favorevole** ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 alla delibera in oggetto in quanto fondata su dati corretti dando atto che non occorre procedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

ASTI, LI' 9/3/2022

IL REVISORE DEL CONTO  
Firmato in forma elettronica  
PIRUZZOLO DOTT. MASSIMO